



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 03/05/2012**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2012, n. 69

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di valutazione di impatto ambientale - Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nei comuni di Mesagne e San Donaci (Br) - Proponente: Apulia Eolica S.r.l., già Greenco S.r.l., con sede in Milano alla via Brisa n. 3.

L'anno 2012 addì 30 del mese di marzo in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente,

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S. confermata dal Dirigente dell'Ufficio ing. Caterina Dibitonto e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex R.R. n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011), ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- Con istanza del giorno 9.11.2006, acquisita al prot. n. 13307 del 10.11.2006, la Greenco Srl, con sede legale in A. Saffi n.34, 20123 Milano, ai sensi dell'art.4, c.3 della L.R. 11/01 e del R.R. n.16/2006, presentava istanza di compatibilità ambientale per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nei Comuni di Brindisi, Mesagne e San Donaci e, allo scopo, allegava la documentazione prevista dalla normativa in vigore;
- Con nota acquisita al prot. n. 8865 del 01.06.2007 il Comune di Mesagne attestava l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della notizia dell'iniziativa progettuale e della consegna dei relativi elaborati presso i propri uffici, dal 28.03.2007 al 27.04.2007 senza registrare osservazioni.
- Con nota acquisita al prot. n. 12685 del 01.08.2007 il Comune di San Donaci attestava la pubblicazione all'Albo pretorio della notizia dell'iniziativa progettuale e della consegna dei relativi elaborati presso i propri uffici, dal 08.06.2007 al 07.07.2007, senza registrare osservazioni.
- Con nota acquisita al prot. n. 13218 del 21.08.2007 la società Apulia Eolica comunicava al Settore Ecologia regionale di aver acquisito il ramo d'azienda della Greenco relativamente alla suddetta iniziativa imprenditoriale, subentrando in tutti i diritti;
- Con nota acquisita al prot. n. 16511 del 19.10.2007 la società proponente chiedeva al Settore Ecologia di considerare, ai fini della valutazione d'impatto ambientale, il parco eolico suddiviso in due lotti e di esprimere il relativo giudizio di compatibilità ambientale per la sola parte ricadente nel Comune di

Brindisi. Contestualmente la società chiedeva di far salvo il diritto di richiedere la ripresa dell'iter istruttorio per il secondo lotto successivamente all'espressione della compatibilità ambientale nel Comune di Brindisi;

- Con nota prot. n.17832 del 18.12.2008, il Servizio Ecologia chiedeva alla società proponente la presentazione di apposita convenzione ambientale con coinvolgimento dei Comuni interessati, con evidenza delle misure di ristoro ambientale da porre in essere ai sensi del punto 9) della D.G.R. n. 1462/2008;
- Con nota acquisita al prot. n. 3115 del 09.03.2009 la Società Apulia Eolica scriveva al Servizio Ecologia regionale richiedendo di ritenere il progetto suddiviso in tre lotti distinti e funzionalmente indipendenti (uno per comune) e sollecitando l'istruttoria del lotto ricadente nel territorio comunale di Brindisi; trasmetteva altresì, in allegato, copia della convenzione stipulata con l'A.C. di Brindisi, sottoscritta in data 16.01.2009;
- Con nota prot. n. 11152 del 29.09.2009 il Servizio Ecologia notificava alla società Apulia Eolica S.r.l., al Servizio Industria e Industria Energetica della Regione Puglia, al Comune di Brindisi e Provincia di Brindisi, la Determina Dirigenziale n. 458 del 02.09.2009 dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche relativa all' "Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Brindisi. Proponente. Apulia Eolica".
- Con nota prot. n. 13456 del 26.10.2010 la Società ha chiesto di riprendere l'istruttoria del parco eolico anche relativamente alla quota parte ricadente in San Donaci e Mesagne, non producendo alcun elaborato di aggiornamento che contemplasse il nuovo scenario progettuale conseguente alla determinazione già resa sulla quota parte di progetto ricadente su Brindisi, così come riconfigurato agli effetti del menzionato provvedimento regionale.

? Nella seduta del giorno 04.03.2011 il Comitato Regionale per la VIA, sulla base della documentazione fornita a corredo dell'istanza di VIA e di tutta la documentazione in atti fino a quella data, esprimeva le valutazioni di seguito riportate.

1. Descrizione dell'intervento (strade, cavidotti, pertinenze, allaccio alla RTN, cantiere, esercizio, dismissione, mitigazione e compensazione)

La proposta progettuale illustrata nel seguito è relativa ad uno stralcio (relativo ai soli comuni di Mesagne e San Donaci) del progetto di impianto eolico proposto dalla Società Apulia Eolica, subentrata, nel ramo aziendale dedicato all'iniziativa, alla Società Greenco. In origine, la proposta progettuale riguardava la realizzazione di un parco eolico intercomunale (Comune di Brindisi, Mesagne e San Donaci) e costituito da 68 aerogeneratori, così suddiviso:

- 23 nel Comune di Brindisi;
- 30 nel Comune di Mesagne (BR);
- 15 nel Comune di San Donaci (BR).

Lo stralcio del progetto di seguito esaminato è relativo alla proposta di installazione di n. 45 aerogeneratori di potenza nominale pari a 2 MW ciascuno, così suddivisi:

- 30 nel Comune di Mesagne (BR);
- 15 nel Comune di San Donaci (BR).

Il proponente dichiara, a pag. 52 dello "Studio di impatto ambientale", che "...per l'installazione di ogni singolo aerogeneratore sarà impegnata un'area pari a circa 400 mq tra fondazioni, cabina e strada d'accesso. La struttura di fondazione in calcestruzzo di ogni aerogeneratore sarà annegata sotto il profilo del suolo per almeno 1 m.

Come illustrato dallo "Studio di impatto ambientale" a pag. 53 "ogni aerogeneratore sarà dotato di trasformatore BT/MT alla base della torre [...]. Gli aerogeneratori saranno collegati tra loro ed alla sottostazione MT-AT tramite cavidotti interrati; la stessa sottostazione MT-AT verrà collocata nelle immediate vicinanze della stazione AT (150 KV) della rete di trasmissione elettrica nazionale". La localizzazione della stazione elettrica ed il tracciato del cavidotto (interrato ad una profondità minima di

1,0m) sono contenuti nella tav. 11: "Carta della rete". Dalla stessa cartografia si evince anche (come affermato nel SIA) che la sottostazione è ubicata in prossimità della Mass. Albanesi. Si segnala, inoltre, che la sottostazione in questione è già stata riconosciuta, nella DD n. 458 del 02.09.2009, come connessione per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica proposta dalla stessa Società nel comune di Brindisi. Ad oggi resta incompiuto il processo di aggiornamento progettuale già effettuato per il lotto di Brindisi e non espletato con riferimento ai lotti di Mesagne e Sandonaci per i quali non è dato di comprendere se il dato riferito ai collegamenti alla RTN resta confermato. Si segnala, inoltre, che tratti di cavidotto interrato attraversano aree in cui la cartografia regionale individua emergenze geomorfologiche.

Sulla base delle brevi descrizioni contenute nello SIA si evince che le fasi di cantiere saranno quelle tipiche previste per progetti di questa tipologia e dimensione. In particolare il proponente fa rilevare che "...Per la realizzazione delle piste di accesso e dei piazzali, non si produrranno eccessivi movimenti di terra ...", e che "il materiale di scavo sarà riutilizzato in massima parte in loco [...]". Inoltre per le opere di contenimento e ripristino sono previste tecniche di ingegneria naturalistica.

In sostanza le fasi si articoleranno in: realizzazione degli sbancamenti- realizzazione delle fondazioni- realizzazione di viabilità interna di collegamento delle varie piazzole con la viabilità principale, realizzazione di sottostazione di trasformazione, installazione dei cavidotti e degli aerogeneratori-ripristino dei luoghi. Secondo quanto affermato dal proponente nella "Studio di Impatto Ambientale", la viabilità da realizzare consisterà in una serie di strade e di piazzole necessarie a raggiungere agevolmente tutti i siti in cui verranno sistemati gli aerogeneratori. Le stesse strade saranno "utilizzate per la manutenzione degli aerogeneratori e saranno realizzate seguendo l'andamento topografico esistente in loco, cercando di ridurre al minimo eventuali movimenti di terra, utilizzando come sottofondo materiale calcareo e rifinendole con una pavimentazione stradale a macadam." (pag. 56); a pag. 57 si precisa che "tutte le strade d'accesso dovranno prevedere una larghezza minima di 5 m".

Si segnala che negli elaborati presentati non vi è l'indicazione di quali siano gli interventi relativi alla viabilità. Nello specifico resta incognita quale sia la portata delle opere di adeguamento e/o di nuova realizzazione relative alla viabilità dell'area. Nello "Studio di impatto ambientale" si dichiara che " il progetto [...] prevede, al termine dei lavori di installazione, l'inerbimento delle scarpate e la realizzazione di un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sui piazzali." Inoltre a pag. 107 si afferma che "i materiali derivanti dallo smontaggio delle macchine sono per la maggior parte recuperabili, sia previo ricondizionamento che previa rifusione quali rottame [...]. Le torri, una volta smontate, vengono posizionate tramite apposita gru su autoarticolati in maniera tale da poter provvedere al trasporto presso il costruttore sia per il loro ricondizionamento e il successivo riutilizzo."

Non sono individuate adeguate misure di compensazione.

## 2. Impatto visivo e paesaggistico

L'impatto visivo e paesaggistico è trattato in maniera sintetica all'interno dello "Studio di impatto ambientale" alle pag. 80-82 e 111-112" rispettivamente per l'area di Mesagne e di Sandonaci. e la Tav. 14 " Report fotografico e visualizzazione in 3 D".

Nello studio di impatto ambientale la società proponente rileva che "dal punto di vista paesaggistico la zona non presenta caratteristiche di pregio; la vastità della piana, la lontananza delle colline visivamente appena percettibili, non offrono elementi naturalistici di spicco. Non si rilevano emergenze storiche o vincoli sia architettonici che archeologici" (pag. 111).

In relazione alla stratificazione storica si rileva, dalla lettura della cartografia del PUTT/p, che la zona è interessata da diverse emergenze archeologiche e architettoniche che, seppur poste a distanza superiore ai 100 m previsti dal PUTT/p della Regione Puglia, caratterizzano in maniera specifica alcune parti dell'area di progetto. In particolare, il Comune di Mesagne (con nota inviata prot. n 9102 del 06.14.2007) ha segnalato l'interferenza tra la posizione di alcuni aerogeneratori (Mes 13, Mes 14, Mes15, Mes 16, Mes 23, Mes 24, Mes 25) e l'emergenza archeologica del sito "Muro Maurizio" (area

che nel PRG dello stesso comune è zonizzata come “zona archeologica”); va inoltre sottolineato che nell’area circostante sono presenti anche altre segnalazioni archeologiche e architettoniche.

Gli stessi toponimi della cartografia IGM (Mass Pizzi, Mass. Grassi, Mass. Verardi, Mass. Ponticello, Mass. Muro, Mass. Grande, Mass. Capo schiavo ecc) mostrano una densa e storicizzata presenza di fabbricati che si rileva anche dall’analisi delle ortofoto CGR. Dall’analisi della cartografia del PUTT/p, risulta che l’aerogeneratore SDO 5, pur essendo ubicato in ambito C, ricade nel buffer di 200 m dell’ambito esteso “B” caratterizzato dalla presenza della segnalazione archeologica di “Masseria Monticello”. La tav. 14 mostra chiaramente un paesaggio agricolo dai grandi spazi che vengono visivamente modificati dalla presenza degli aerogeneratori proposti.

La viabilità che incide sul territorio, definisce un comprensorio nei cui spazi interni sono ubicati gli aerogeneratori in progetto. Risulta particolarmente stressata la parte ad ovest della S.S. 605 che esercita il proprio carico di impatto visuale rispetto all’insediamento masserizio diffuso.

In particolare si fa rilevare come la strada che collega il comune di Mesagne con quello di Sandonaci sia affiancata per quasi tutta la sua lunghezza da numerosi aerogeneratori; ciò incide notevolmente sulla lettura del paesaggio e origina un’ effetto quasi di “accerchiamento” a danno di chi percorre la viabilità di collegamento tra i due comuni. Da ciò deriva una considerazione di debolezza del profilo di inserimento paesaggistico dell’opera nel suo insieme.

In conclusione si deve anche segnalare che dagli elaborati: Tav. 19/b “Planimetria dello stato dei luoghi in relazione al PRG [...] Zona Mesagne” e Tav 19/c “Planimetria dello stato dei luoghi in relazione al PRG [...] Zona di Sandonaci”, trasmesse dalla società proponente con nota acquisita al prot. n. 4475 del 16/03/2007, si rileva che gli aerogeneratori MES 02 e MES 06 ricadono all’interno di “aree di rispetto” (in questo caso relative ad elementi idrografici) e gli aerogeneratori SDO 02 e SDO 03 sono ubicati all’interno di un’area zonizzata “Zona A2-Zona di particolare interesse storico-archeologico”. Pertanto per queste installazioni si dovrà verificare la compatibilità urbanistica dell’intervento.

### 3. Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

In relazione a tale argomento sono state presentate, a seguito di richiesta di integrazione le tav 18/b e 18/c relative alla “Carta della Vegetazione su base ortografica” e le tav. 19/b e 19/c relative alla “Carta dell’uso del suolo su base ortofotografica” rispettivamente per le parti di impianto ricadenti nei comuni di Mesagne e Sandonaci, oltre ad uno “Studio della fauna, flora ed ecosistemi” redatto da un tecnico specialista incaricato dalla società proponente.

Dall’analisi della documentazione prodotta e delle ortofoto CGR si è potuto rilevare la presenza di ampie superfici di uliveto che vengono direttamente coinvolte nell’installazione di alcuni aerogeneratori (nel comune di Mesagne nn.04, 05, 06, 07, 09, 16, 17, 25, 29 e 30; nel comune di Sandonaci i nn.07, 08, 09, 10 e 11), per i quali non è stata prodotta alcuna relazione agronomica ed eventuale piano di espianto- reimpianto né sono fornite informazioni circa l’eventuale carattere di monumentalità delle piante.

Del resto, anche nello “Studio della fauna, flora ed ecosistemi” prodotto si afferma, dopo aver escluso che l’area di progetto ricada in zone SIC e ZPS, che nella zona sud-ovest si rileva la presenza di “incolto” che “si sussegue o si alterna ai coltivi, costituiti soprattutto da uliveti, vigneti, seminativi [...] “. Inoltre si afferma che la zona densa di fabbricati possa costituire potenziale luogo di sosta per rapaci notturni (pag. 9).

E’ scarsamente attendibile la tesi per cui sarebbe netta discontinuità tra le aree immediatamente prossime alla Riserva Naturale Regionale Orientata “Boschi di Santa Teresa e dei Lucci” e quelle inscritta nel poligono delimitato dalle quattro strade provinciali. Questa interferenza è tanto più evidente quanto più si orienta su un’ analisi per flussi che non pare essere stata affrontata nello studio. Tale considerazione appare suffragata dalla ricognizione effettuata nella seconda parte della relazione specialistica nella quale sono evidenziati una serie di recuperi di esemplari avifaunistici di specie anche in pericolo di estinzione o vulnerabili: 26 specie di avifauna “ stanziali e migratrici, svernanti e nidificanti e

che comunque utilizzano i terreni agricoli e gli incolti dell'area considerata come territorio di caccia." Tra queste anche il "gufo di palude" (*Asio flammeus*) non facile da osservare e di cui si sta valutando la possibilità di inserimento nella Lista Rossa dei Vertebrati Italiani, ed esemplari di Falco Pellegrino, Albanella minore, Lodaiolo, Falco di palude, Albanella reale, Sparviere ecc.. presenti nella Lista Rossa e nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

A vantaggio dell'avifauna così identificata sarebbe opportuno attivare misure di salvaguardia piuttosto che prevedere un insediamento di aerogeneratori che notoriamente esercitano un effetto barriera fino a rappresentare una fonte diretta di pericolo a discapito delle specie aviarie. Seppur utile l'individuazione dei luoghi di recupero di avifauna selvatica, le informazioni che se ne traggono non possono escludere la possibilità che le popolazioni menzionate frequentino anche il sito di intervento che, seppur iscritto entro direttrici di viabilità ad elevato scorrimento, non può che essere quantomeno interessato da attraversamenti delle stesse specie anche per raggiungere le zone di riserva.

In conclusione non si può, certamente, affermare che la zona sia priva di valenze naturalistiche.

#### 4. Impatto su suolo (geomorfologia, idrogeologia, idrologia, pericolosità idraulica e rischio idraulico)

In relazione alle caratteristiche geomorfologiche, che condizionano inevitabilmente la natura del paesaggio, e considerata la carta geomorfologica (foglio 495), si rileva che il sito di progetto è interessato da tratti di reticolo fluviale, cigli di scarpate doline e ripe fluviali e che gli aerogeneratori sono spesso posizionati in prossimità di tali emergenze e/o all'interno delle aree annesse di tali elementi come definite dalle NTA del PUTT/p (MES 2, MES 04, MES 10, MES 13, MES 14, SDO 02, SDO 03, SDO 04,, SDO 09, SDO 10, SDO11, SDO 12, SDO 13 e SDO 14).

Si segnala inoltre, che nel territorio di Sandonaci gli aerogeneratori n. SDO 13 e SDO 14 ed i relativi tratti di cavidotto sono ubicati in area AP del PAI e che l'area di progetto è caratterizzata da una notevole vulnerabilità idrogeologica per la quale tale territorio ricade nella perimetrazione delle "aree interessate da contaminazione salina" effettuata dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1441 del 04.08.2009.

Si segnala, inoltre, che tratti di cavidotto interrato attraversano aree in cui la cartografia regionale individua emergenze geomorfologiche.

#### 5. Sicurezza e salute pubblica (impatto acustico, gittata, impatto elettromagnetico, vibrazioni)

Lo studio della gittata, contenuto nell'elaborato "Gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale", sostiene a pag. 13 che " in conclusione [...] la distanza massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale è di circa 175,00 m".

D'ufficio è, invece, opportuno assumere un valore di sicurezza più cautelativo in quanto dati di letteratura e statisticamente validati non consentono di assumere, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m.

Nell'area si rinviene una diffusa presenza antropica: nello specifico dalla lettura delle ortofoto CGR 2005 si evince che gli aerogeneratori sono ubicati ad una distanza inferiore a 250 m da fabbricati (anche accatastati) di cui non sono state fornite indicazioni circa la destinazione d'uso e lo stato abitativo attuale (nel comune di Mesagne i nn. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28; nel comune di Sandonaci i nn.02, 03, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14).

L'aerogeneratore SDO 12 è posto all'interno della perimetrazione dell'oasi "Mass. Angeli" mentre gli aerogeneratori SDO 01 e SDO 05 sono situate entro i 300 metri di buffer previsti dalla vigente normativa. Inoltre l'aerogeneratore SDO 08 è ubicato a circa 140 metri dalla linea elettrica ad alta tensione, distanza inferiore a quella stimata in caso di ribaltamento dalla base della torre (altezza della torre+raggio del rotore+spostamento orizzontale) e i nn SDO 13 e SDO 14 sono posizionati all'interno di aree caratterizzate dal PAI "ad alta pericolosità idraulica". L'analisi dell'impatto del rumore, contenuta nell'elaborato " Valutazione impatto acustico", riporta i valori analitici di potenza sonora misurati ante operam in diversi punti circostanti il sito di installazione del parco eolico. E' però da rilevare la scarsa

chiarezza dei passaggi di calcolo relativi alla verifica dei valori differenziali e la conseguente difficoltà di verificare i valori limite differenziali diurno e notturno, seppur sia affermato dal tecnico di parte l'esito positivo della verifica corrispondente (pag. 3). Infatti sembrerebbe che il calcolo si fermi alla attestazione di verifica della pressione sonora ed alla sommatoria dei contributi parziali ai fini della determinazione del totale e del modello di dispersione nel territorio.

Inoltre dall'analisi dei diagrammi presentati a pag. 16, 17 e 18 si evidenzia che a distanze poco inferiori a 500 m, all'interno delle quali sono ubicati edifici anche accatastati e comunque identificabili dalle ortofoto CGR, il livello di pressione sonora totale è superiore ai limiti imposti dalla normativa vigente.

Inoltre si segnala che si è assunto come riferimento per il livello di potenza prodotto dalla turbina quello riportato in bibliografia per l'aerogeneratore VESTAS-V80 da 2 MW (pag.4 "Studio di impatto ambientale") che potrebbe risultare di diverso impatto sonoro da un modello affine alle "macchine GE 2.X" (pag. 39 del SIA) in particolare da un aerogeneratore con potenza 2.500 KW. Le tav. 13 e 13/a riportano "la carta dell'impatto acustico" in cui però le curve di potenza sembrano poco rappresentative della reale distribuzione del rumore e più simili ad aree ottenute come rappresentazione geometrica di una dispersione costante e isotropa a partire dall'aerogeneratore. L'analisi dei valori dei campi elettromagnetici ed eventuali interferenze è contenuta nell'elaborato "Valutazione revisionale di impatto elettromagnetico" in cui, a seguito della simulazione eseguita sull'intensità del campo di induzione elettromagnetica, si conclude affermando che "risulta che il rispetto dei limiti di legge è sicuramente garantito ai ricettori" (pag. 16).

## 6. Conclusioni

L'istanza in oggetto è relativa allo stralcio del progetto che originariamente interessava oltre ai comuni di Mesagne e Sandonaci, oggetto della presente istruttoria, anche quello di Brindisi. L'area di intervento è quella interessata dal confine tra i due comuni in cui si intende installare complessivamente 45 aerogeneratori di cui 30 nel comune di Mesagne e 15 nel comune di Sandonaci. Il territorio interessato da tale progetto risulta pertanto caratterizzato da una fitta e storicizzata presenza sul territorio di fabbricati potenzialmente a funzione residenziale che si rileva sia dai toponimi della carta IGM che dalle ortofoto CGR 2005. Il progetto, seppur non intaccando direttamente alcun bene storico-architettonico-archeologico, posiziona alcuni degli aerogeneratori in una zona del territorio che presenta numerose segnalazioni archeologiche poco distanti tra loro e che nel loro insieme caratterizzano in maniera specifica l'intera area. In particolare, dall'analisi del PRG del comune di Sandonaci si rileva che gli aerogeneratori SDO 02 e SDO 03 sono ubicati all'interno di un'area zonizzata "Zona A2-Zona di particolare interesse storico-archeologico" mentre il comune di Mesagne, che ha espresso parere negativo all'installazione dell'impianto di produzione con la Deliberazione di Giunta n.42/2007, ha segnalato l'interferenza tra la posizione di alcuni aerogeneratori (Mes 13, Mes 14, Mes15, Mes 16, Mes 23, Mes 24, Mes 25) e l'emergenza archeologica del sito "Muro Maurizio" (area che nel PRG dello stesso comune è zonizzata come "zona archeologica").

Il territorio su cui è prevista l'installazione dell'impianto risulta contraddistinto dalla presenza di tratti di reticolo idrografico, segnalati dalla carta geomorfologica del PUTT/p, che viene interessato dal tracciato del cavidotto e dalla localizzazione di alcuni aerogeneratori, (aerogeneratori MES nn 2, 10, 13, 29 e SDO nn.9, 11, 13). Si evidenzia che il PRG del comune di Mesagne perimetra alcune "aree di rispetto" (nel caso in oggetto relative a corsi d'acqua) in cui risultano essere collocati in particolare gli aerogeneratori MES 02 e MES 06.

Anche la configurazione geomorfologica risulta variegata e complessa: si rinvencono cigli di scarpate e ripe fluviali che risultano prossimi all'sede di ubicazione di alcuni aerogeneratori (SDO nn. 2,3,12,14; MES 4, SDO 4 e SDO 10), oltre ad una dolina distante meno di 100 metri dall'aerogeneratore MES 14. Si deve inoltre segnalare che l'intera area di progetto dell'impianto di produzione di energia da fonte eolica ricade nella perimetrazione delle zone interessate da contaminazione salina presente nel PTA Puglia approvato con delibera di Giunta regionale n. 1441 del 04.08.2009.

In relazione agli aspetti paesaggistici si nota un addensamento di aerogeneratori lungo la strada di collegamento tra Mesagne e Sandonaci che origina un notevole impatto visivo. Dall'analisi della documentazione prodotta a seguito della richiesta di integrazione di cui alla nota prot. 532 del 10.01.2007, e delle ortofoto si è potuta rilevare la presenza di ampie superfici di uliveto che vengono direttamente interessate dall'installazione di alcuni aerogeneratori (nel comune di Mesagne nn.04, 05, 06, 07, 09, 16, 17, 25,e 30; nel comune di Sandonaci i nn. 07, 08, 09, 10 e 11), per i quali non è stata prodotta alcuna relazione agronomica ed eventuale piano di espianto - reimpianto né sono state fornite informazioni circa l'eventuale carattere di monumentalità. Inoltre l'aerogeneratore SDO 12 ricade all'interno dell'Oasi di protezione di S. Maria degli Angeli mentre i nn. SDO 05 e SDO 01 sono posizionati all'interno del buffer di tale oasi.

Dall'osservazione delle ortofoto si evince l'esistenza di diversi fabbricati posti all'interno del layout progettuale, in prossimità delle torri MES nn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 e SDO nn. 2, 3, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14 e 15

la cui esistenza, destinazione e natura avrebbe dovuto essere opportunamente segnalata, valutata ed approfondita nella documentazione tecnica posta a corredo dell'istanza. Sempre in relazione alle problematiche di sicurezza si evidenzia che l' aerogeneratore SDO 8 è posto a circa 140 metri della linea elettrica aerea ad alta tensione, distanza inferiore a quella stimata in caso di ribaltamento dalla base della torre (altezza della torre + raggio del rotore + spostamento orizzontale) e che gli aerogeneratori SDO 13 e SDO 14 con alcuni tratti di cavidotti si trovano in aree ad alta pericolosità idraulica definita nella cartografia del PAI. Si rileva inoltre la carenza nell' analisi dell'impatto acustico che risulta poco chiara e manchevole dell'esplicitazione dei valori differenziali diurni e notturni e nella indicazione delle opere di viabilità previste per l'esecuzione del progetto.

Per ciò che attiene, invece, agli aerogeneratori SDO06, MES27 e MES 29 si ritiene inammissibile la loro realizzazione per problemi di consumo di suolo, atteso che per il loro collegamento solidale agli altri aerogeneratori del blocco di Brindisi, agli effetti della presente valutazione, sarebbe necessario uno sviluppo lineare dei collegamenti tecnici con costi ambientali non sostenibili rispetto allo specifico contributo degli stessi aerogeneratori al beneficio ambientale (riduzione dello scenario di produzione di gas serra) del parco eolico nel suo insieme: gli stessi sono infatti estremamente defilati ed eccentrici rispetto al baricentro del layout generale del parco eolico.

? Per tutti i motivi sopra esposti ed esplicitati, il Comitato Regionale per la VIA ha ritenuto di esprimere parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera in progetto.

- Sulla scorta del predetto parere tecnico consultivo reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 04.03.2011, con nota prot. n. 2702 del 15.03.2011, l'Ufficio preposto comunicava alla società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA per la realizzazione dell'impianto eolico in oggetto evidenziato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., invitandola a produrre controdeduzioni eventualmente corredate da documentazione, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.
- Con nota acquisita dal Servizio Ecologia con prot. 2864 del 23.03.2011, lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners, in nome e per conto della Apulia Eolica S.r.l. diffidava l'Ufficio VIA regionale "a voler concludere con sollecitudine l'iter istruttorio relativo al progetto presentato".
- La Società proponente, con comunicazione acquisita dall'ufficio preposto al prot. 5149 del 05.05.2011, riscontrava la nota regionale prot. 2702/2011 richiedendo un'audizione con l'Amministrazione e con il Comitato regionale della VIA "per poter discutere i motivi ostativi individuati [...]".Con la stessa nota la società comunicava di star provvedendo all'elaborazione delle osservazioni alla nota della regione ed alla relativa documentazione di dettaglio, chiedendo nel contempo di attendere gli esiti dell'audizione prima dell'adozione del provvedimento di diniego.
- Con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. 5780 del 23.05.2011 Apulia Eolica Srl, assistita dallo

studio legale Sticchi Damiani, presentava istanza di accesso ex artt.22 e ss. della L.n. 241/1990 relativo a tutti i pareri di VIA espressi dal Comitato VIA regionale nell'ambito della seduta tenutasi in data 16.12.2008, precedente a quella del 30.7.2009, propedeutica al rilascio della Determina Dirigenziale n. 458 del 02.09.2009 riferita alla quota parte di progetto ricadente in Brindisi;

- Con nota prot. 7065 del 08.07.2011, il Servizio Ecologia riscontrava la nota prot. 5780/2011 ritenendo di poter evadere la richiesta di accesso, consegnando copia del verbale della seduta del Comitato di VIA del 16.12.2008.

- Con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 7414 del 18.07.2011, la società Apulia Eolica presentava istanza di accesso ex artt.22 e ss. L. n. 241/1990 relativamente agli atti del procedimento ivi incluso corrispondenza, pareri, atti istruttori, inerenti il progetto in oggetto e rilascio di copie integrali di quanto avuto in visione.

- Il Servizio Ecologia, con nota prot. 7607 del 22.07.2011 riscontrava la nota prot. n. 7414/2011 della società proponente e la invitava, vista la mole da atti e documenti costituenti il fascicolo d'interesse, a presentarsi presso i propri uffici al fine di esperire la consultazione e conseguentemente anche l'eventuale estrazione di copie.

- Il Servizio Ecologia, con nota prot. 7750 del 28.07.2011, riscontrava la nota della Apulia Eolica (prot. 5149/2011, con richiesta di audizione, sollecitando la suddetta società a trasmettere, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della nota, le controdeduzioni richieste nella comunicazione dei motivi ostativi, esprimendo questa quale condizione necessaria ai fini della evasione della richiesta di audizione;

- la società proponente, con nota acquisita dal Servizio Ecologia prot. n. 8239 del 25.08.2011, inviava le controdeduzioni richieste dal Servizio Ecologia con nota prot. 7750/2011.

- Il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 8941 del 22.09.2011, rilasciava alla società proponente la documentazione richiesta a seguito della richiesta di accesso agli atti prot. n. 7414 del 18.07.2011.

Nella seduta del 04.10.2011 il Comitato VIA regionale, in seguito al riscontro relativo alle osservazioni inviate dalla società proponente, acquisite agli atti con prot. 8239 del 25.08.2011, valutava la pertinenza delle osservazioni pervenute come di seguito esposte:

#### 1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO (SCHEDE DI SINTESI).

Il progetto rappresenta lo stralcio di un progetto che ricadeva nei Comuni di Brindisi, Mesagne e San Donaci e che prevedeva l'installazione di 68 aerogeneratori. Su richiesta della società proponente la parte di progetto ricadente nel Comune di Brindisi è stata stralciata dal complessivo ed è stata precedentemente sottoposta a valutazione del Comitato VIA. Successivamente la società proponente ha richiesto di riprendere l'istruttoria del parco eolico relativamente alla quota parte ricadente in San Donaci e Mesagne costituita da n. 30 AG ubicati a Mesagne e n. 15 AG ubicati a San Donaci.

A seguito dell'analisi del progetto e della documentazione presentata si è ritenuto di esprimere un parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera sia per motivi legati sia alla strutturazione del progetto stesso che prevede un eccessivo consumo di suolo legato al collegamento tramite cavidotti interrati al blocco solidale di Brindisi e non esplicita quale sia l'effettivo punto di allaccio alla RTN, sia agli impatti sulle componenti geomorfologiche, storiche, naturali e di sicurezza. A tal riguardo si è riscontrato che:

- circa un terzo degli AG è posizionato su elementi idrogeomorfologici + buffer segnalati dalla carta geomorfologica del PUTT/P regionale (reticolo idrografico e ripe fluviali, cigli di scarpata, doline ecc;

- alcuni aerogeneratori sono posti insieme a tratti di cavidotto all'interno di aree ad alta pericolosità idraulica perimetrale dal PAI redatto dall'Autorità di Bacino della Puglia;

- in relazione all'aspetto storico-archeologico si è rilevato che il posizionamento di molti aerogeneratori si poneva come interferenza nella lettura dei caratteri storici-archeologici del territorio. In particolare si è riscontrato che alcuni aerogeneratori, siti in territorio di San Donaci, ricadono in aree di rispetto di immobili dichiarati di notevole interesse pubblico (d.lgs. 42/2004 e vincolo L. 1497/1939); inoltre, pur non interessando direttamente alcun bene storico-architettonico, l'ubicazione di diversi aerogeneratori in



territorio di Mesagne crea quasi un effetto di accerchiamento, come sottolineato anche nel parere sfavorevole espresso dal Comune di Mesagne, con l'emergenza archeologica del "Muro Maurizio" (area identificata nel PRG comunale come "zona archeologica ed altri aerogeneratori sono ubicati all'interno dell'area zonizzata dal PRG di San Donaci come " Zona A2-Zona di particolare interesse storico-archeologico;

- in relazione all'aspetto ambientale vi sono alcuni aerogeneratori posti all'interno ed in prossimità dell'Oasi di Santa Maria degli Angeli (San Donaci); un terzo di AG interessano direttamente aree coltivate ad uliveto di cui però la documentazione presentata non fornisce indicazioni precise. Il PRG di Mesagne presenta identifica zone di rispetto lungo alcuni corsi d'acqua ed all'interno di questi si è riscontrato il posizionamento di ben 2 aerogeneratori che inoltre costituiscono delle vere e proprie connessioni fluviali all'interno della rete ecologico-ambientale della Regione.

- in relazione all'impatto sulla sicurezza si è rilevato che in un territorio antropizzato, caratterizzato da una fitta e storicizzata presenza di fabbricati sono centrali le problematiche legate alla gittata massima della macchina. A tal riguardo quasi la totalità più della metà degli aerogeneratori proposti interessano nel raggio dei 300 metri cautelativamente considerati, fabbricati potenzialmente residenziali nella maggior parte già accatastati. Inoltre vi sono anche elementi di criticità legati alla distanza dalla linea elettrica aerea ed alla analisi dell'impatto acustico.

In conclusione dall'analisi complessiva degli impatti del progetto presentato sul territorio di insediamento si è riscontrato che la quasi totalità degli aerogeneratori si pone in rapporto critico rispetto ai caratteri specifici del territorio originando una serie di criticità a livello paesaggistico, ambientale, visivo e di sicurezza.

**2. RISCONTRO ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PRODOTTA DALLA SOCIETÀ PROPONENTE APULIA EOLICA SRL (Comuni di Mesagne e San Donaci) a seguito di preavviso di diniego di compatibilità ambientale, consegnata a mezzo nota prot.8239 del 25 agosto 2011**

### **2.1 QUESTIONE PERCORSO DEL CAVIDOTTO**

Si conferma la soluzione già indicata con riferimento ai tre lotti originari (Brindisi, oggetto di determinazione dirigenziale su progetto "stralciato", Mesagne e San Donaci). Tutte le turbine afferenti al progetto si collegheranno alla stessa sottostazione.

Si tralascia, però, la questione della definizione dell'autonomia di funzionamento dei soli lotti di Mesagne e San Donaci, atteso lo stralcio effettuato su richiesta della società.

### **2.2 ALLEGATO (ECOGEST SERVIZI): OSSERVAZIONI IN MERITO ALLE QUESTIONI NATURALISTICHE**

#### **1) prossimità ad emergenze archeologiche ed architettoniche**

Ci si limita a richiamare il rispetto prescrittivo dei 100 m da segnalazioni e vincoli archeologici. Tuttavia il parere del Comune di Mesagne agli atti testimonia la presenza di un'area a geometria variabile atteso il progressivo avanzare delle ricerche di sito.

#### **2) impatto visivo e paesaggistico**

Viene caratterizzato come basso l'impatto sotto questo profilo, in considerazione della presenza di vari fabbricati in cls armato. Sotto il profilo vincolistico del PUTT gli ATE interessati sarebbero di tipo E e C relativamente a solo due macchine in San Donaci.

#### **3) impatto su flora fauna ed ecosistemi**

Le piante sono di impianto giovane e non vi sarebbero identità secolare. Si rileva una contraddizione rispetto ai contenuti delle schede sinottiche allegate.

#### 4) impatto su suolo

Viene ridimensionato il valore dei rilievi tecnici di istruttoria, soprattutto con riferimento alle aree vincolate dal Piano di Tutela delle Acque, rappresentando le proprie macchine sufficientemente distanti dalle conche d'acqua.

#### 5) sicurezza e salute pubblica

Si segnala come eccessiva la misura di contenimento del rischio da gittata individuata nell'istruttoria, fermo restando la ricognizione effettuata per i fabbricati presenti nell'arco di 250 m dall'aerogeneratore.

Si rimanda al riscontro puntuale nella tabella allegata

#### 6) proposte di dislocamento

Non accoglibili al di fuori di una corretta impostazione amministrativa che ne fornisca evidenza pubblica, eventualmente in seno ad un nuovo procedimento

### 2.3 TABELLA SINOTTICA DI RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI PUNTUALI:

#### 2.4 CONCLUSIONE

Infine il Comitato Regionale per la VIA, attesa la richiesta di valutare solo gli aerogeneratori ricadenti nel solo Comune di Mesagne e la richiesta di audizione da parte della Società, ritenuta utile al fine di approfondire talune questioni e per la presentazione di eventuale ulteriore documentazione tecnica, sospendeva l'attività istruttoria. Contestualmente, riteneva di poter accogliere la richiesta di audizione in considerazione della valenza anche a fini tecnici della stessa richiesta.

- Il Servizio Ecologia con nota prot. n. 9235 del 05.10.2011 invitava la società Apulia Eolica a presenziare all'incontro con il Comitato VIA, per dar seguito alla richiesta di audizione, in data fissata al giorno 18.10.2011.

- In data 7.10.2011 Apulia Eolica Srl trasmetteva una nota, acquisita al prot. n. 9312 del 10.10.2011, da intendersi quale integrazione a quanto già consegnato e già acquisito al prot. n. 8239 del 25.08.2011, contenente ulteriori osservazioni e, in più, i seguenti allegati:

- Parere Ufficio urbanistica del Comune di Mesagne del 16.10.2008;
- Relazione di sopralluogo, verifiche ed analisi archeologiche a firma della Dott.ssa Cinzia Mazzotta;
- Relazione di sopralluogo, verifiche ed analisi idrogeomorfologiche a firma dei Dott.ri Maurizio Orlando e Francesco Quarta;
- Tav. 1 - Aerofotogrammetria, scala 1:25.000;
- Tav. 2 - Carta Geomorfologica PUTT/P, scala 1:25.000;
- Tav. 3 - Carta Idrogeomorfologica, scala 1:25.000;
- Atlante fotografico e rendering;
- Allegato 08 rev. 01 - Dislocamento aerogeneratori;
- Allegato 01.1 - Riscontro Quadro Sinottico.

- L'audizione finalizzata a fornire chiarimenti e delucidazioni al Comitato VIA si è tenuta presso i locali del Servizio Ecologia, nel corso della seduta del Comitato VIA del 18.10.2011.

- Il Servizio Ecologia, con nota prot. 10153 del 08.11.2011 trasmetteva alla società proponente copia del verbale dell'audizione tenutasi in data 18.10.2011 con invito a presentare eventuali osservazioni entro il termine di sette giorni dal ricevimento.

? Il Comitato Regionale per la VIA, nella seduta del 06.12.2011, a seguito di tutte le osservazioni ed integrazioni pervenute e dell'audizione concessa alla società proponente si è dunque così espresso.

Il Comitato VIA esamina le integrazioni pervenute:

- Prende atto della rinuncia degli aerogeneratori ricadenti nel Comune di San Donaci;
- Prende altresì atto soppressione degli n. 2, 13, 22, 23;
- ritiene non accoglibili le proposte di delocalizzazione di alcuni aerogeneratori (3, 4, 6 e 14) avanzate dalla Società in considerazione di inevitabili ricadute sia sugli aspetti procedurali che in quelli tecnici legati alla distribuzione complessiva del layout;

Considerato che l'ultima istruttoria conteneva n.4 valutazioni puntuali sospese in relazione ad altrettanti aerogeneratori, nelle more dell'acquisizione di ulteriori elementi di chiarificazione successivamente, già forniti contestualmente all'audizione, si riscontra che:

il "quadrilatero eolico" con vertici in corrispondenza degli aerogeneratori potenzialmente idonei, ovvero con valutazione "sospesa" (di cui alla matrice degli impatti riportata nel precedente parere dello scrivente Comitato 9, 21, 27, 29), anche eventualmente integrato con gli aerogeneratori n. 15 e n.24 che rilevavano problematiche afferenti alla sola compatibilità con il parco archeologico, superate dal successivo parere dell'A.C. e dalla relazione archeologica fornita, presenta le seguenti problematiche:

A) gli aerogeneratori MES\_9 e MES\_21 risultano:

- eccessivamente disaggregati dal quadrilatero/pentagono eolico formato con gli aerogeneratori residui, ovvero molto periferici, con consumo di suolo eccessivamente sbilanciato rispetto al beneficio derivante dall'integrazione degli stessi al parco eolico che ne risulterebbe;
- concorrenti alla determinazione di un impatto ambientale cumulativo con altre iniziative contermini di installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, già autorizzate o comunque in avanzato iter procedimentale;

B) solo gli aerogeneratori MES\_24, MES\_27 e MES\_29 risulterebbero quasi allineati e più vicini tra loro, eventualmente integrabili al n.15 in una configurazione non del tutto sproporzionata in termini di distanze reciproche; tuttavia:

- le operazioni di cantiere per la realizzazione dell'aerogeneratore n.29 coinvolgerebbero diverse alberature poste ai margini della viabilità di servizio;
- l'insieme dei quattro aerogeneratori finirebbe per insistere a ridosso del parco archeologico su più fronti (sud, ovest e nord) generando, oltre a problematiche di interferenza "logistica" parzialmente superate per quanto sopra detto, un impatto visivo e paesaggistico rispetto ad un fruitore del parco stesso ed al punto di vista panoramico centrato su di esso;
- la connessione della terna di aerogeneratori così costituita risulterebbe oltremodo onerosa, attesa la distanza dal punto di connessione alla RTN, con uno sviluppo lineare del cavidotto esterno di circa 11 km;
- lo sviluppo lineare della connessione alla RTN di cui al punto precedente attraverserebbe, se pur su strada, diverse aree alberate e/o ulivetate.

Atteso quanto sopra rappresentato, in particolare l'eccessiva distanza della terna di aerogeneratori potenzialmente compatibili dal punto di consegna previsto, si propone parere sfavorevole all'intero parco eolico nel Comune di Mesagne.

La quota parte del parco eolico ricadente nel Comune di San Donaci risulta, come già premesso, oggetto di una sostanziale rinuncia da parte della società proponente.

? Conclusivamente il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 2 comma 2 del R.R. n. 10/2011, a fronte degli impatti significativi e negativi determinati dall'intervento proposto, valutate tutte le controdeduzioni e le osservazioni proposte dalla società in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ha ritenuto di confermare il

parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera in progetto, già precedentemente espresso nella seduta del 04.03.2011 ed anticipato con la comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. prot. n. 2702 del 15.03.2011.

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTE le controdeduzioni al preavviso di diniego presentate dalla società ed assunte in atti al prot. n. 7118 del 12.07.2001;

VISTE le sentenze del Tar Bari n. 3733/2010 e n. 929/2011;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di VIA, così come previsto dall'art. 2, comma 2 del precitato Regolamento Regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte ed in conformità a quanto espresso dal Comitato Reg.le per la VIA, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di impianto eolico sito nei Comuni di Mesagne e San Donaci (Br), proposto con istanza del 09.11.2006 ed assunta in atti al prot. n. 13307 del 10.11.2006, dalla società Apulia Eolica S.r.l., con sede in Milano alla via Brisa n. 3;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Reti ed Infrastrutture Energetiche, ai Comuni di Mesagne e San Donaci, alla Provincia di Brindisi, a Terna SpA.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il funzionario istruttore  
Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche energetiche, VIA e VAS  
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. Antonello Antonicelli

---